

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE NONCHÉ RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**Oggetto: RICHIESTA D'OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, SUPERVISIONE E IMPLEMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI DI TRENTINO NETWORK S.R.L.
Affidamento servizio e stipula ODA.**

**CODICE CIG N. 7223015C87
CODICE CUP N. F64H17000660005**

Premesso che Trentino Network S.r.l. con MDS 319/2017 dd. 04/09/2017 ha evidenziato la necessità di gestire ed evolvere la piattaforma CMDBuild Ready2Use per adattarla all'organizzazione e alle attività aziendali ed ottimizzare sempre più il passaggio di informazioni, l'automazione e quindi l'efficienza; CMDBuild è lo strumento di riferimento a supporto dell'organizzazione delle attività in azienda siano queste di problem solving o di provisioning; Trentino Network necessita di una figura competente e con esperienza sul prodotto che, in coordinamento con l'area Processi & ICT, porti avanti la gestione ordinaria e straordinaria, le evoluzioni e le personalizzazioni per adattare continuamente il software alle nuove esigenze e permettere la supervisione e il coordinamento di attività e risorse.

Valutato che il valore presunto della spesa per il servizio de quo ammonta ad Euro € 45.000,00.= (quarantacinquemila/00), al netto degli oneri fiscali di cui € 0,00 per oneri della sicurezza di natura interferenziale.

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del d.l. nr. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

Atteso che gli strumenti attualmente attivi in Consip sono le Convenzioni ed il Mercato Elettronico (Me-Pa);

Visto, per quanto riguarda le Convenzioni, il richiamato art. 26 co. 3 della l. 488/1993, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;



Visto, in relazione al Mercato Elettronico, l'art. 1 co. 450 della legge nr. 296/2006, secondo cui “ dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101”;

Considerato che il comma 455 dell'art. 1 della l. 296/2006 permette alle Regioni, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, di costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora art. 37 del D.Lgs. 50/2016), in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

Atteso che la Provincia Autonoma di Trento si è attivata in tal senso, istituendo la piattaforma “Mercurio”, in cui sono presenti sia alcune Convenzioni che un Mercato Elettronico provinciale (Me-Pat); attraverso il mercato elettronico è possibile anche esperire gare telematiche;

Vista la delibera della Giunta provinciale n. 1392 dd. 11.07.2013 e la successiva circolare esplicativa n. 455572 dd. 21.08.2013, con le quali:

- si è reso vincolante il sistema di acquisizione di beni e servizi tramite Mercurio, con riferimento alle categorie merceologiche in esso abilitate;
- si è esonerato l'operatore dall'utilizzo di Consip, qualora il bene o servizio ricercato sia presente in Mercurio;
- si è previsto che, in caso di assenza del bene o servizio in Mercurio, sia possibile procedere all'acquisto al di fuori di tale sistema, purché l'acquisto sia effettuato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni Consip S.p.a.;

Ritenuto pertanto di dover in primo luogo verificare la presenza del servizio *de quo* su Mercurio e di dover prendere in considerazione l'offerta presente su Consip solo in mancanza di questo;

Atteso che per quanto riguarda il servizio richiesto non esiste nel sistema Mercurio una convenzione che lo riguarda, ma esiste la relativa categoria merceologica per cui è possibile procedere alla predisposizione di una RDO su ME-PAT.

Considerato che Trentino Network s.r.l. ha proceduto ad espletare una RDO N. 48492 in MEPAT ad un unico operatore accreditato per il servizio nella specifica categoria merceologica ed in conformità alle norme contenute nella RDO per un importo complessivo a base d'appalto pari ad Euro € 45.000,00.= (quarantacinquemila/00), al netto degli oneri

fiscali di cui € 0,00 per oneri della sicurezza di natura interferenziale corrispondente ad un massimo di 200 gg/uomo. Secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara, composta da un lotto unico, si è svolta con un sistema di negoziazione telematica con la seguente modalità di aggiudicazione: al prezzo più basso ai sensi dell'art. 28, comma 2 lettera b), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell'art. 16 comma 4 della L.P. 2/2016

Dato atto che:

- sulla base del predetto MDS, l'ufficio competente di Trentino Network S.r.l. ha provveduto all'effettuazione dei seguenti adempimenti:
 - all'inoltro in data 04/10/2017 della RDO N. 48492 per l'affidamento del servizio in oggetto all'operatore economico di seguito elencato abilitato al bando di abilitazione "Servizi informatici e di comunicazione":
GENCI TALLABACI – Via Milano – 38122 – Trento (TN) - Cod. Fornitore 101161
 - alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte attraverso il sistema telematico (entro e non oltre le ore 12.00 del giorno venerdì 13 ottobre 2017), risultava pervenuta la n. 1 (una) offerta, dall'operatore sopra indicato:
- GENCI TALLABACI – Via Milano – 38122 – Trento (TN) - Cod. Fornitore 101161 - offerta presentata alle ore 17:13:38 del 09/10/2017 con n. offerta 3000127802;

Viste le operazioni di apertura plico tenutesi in data 16/10/2017 e verbalizzate nel documento generato automaticamente a sistema in data 16/10/2017 ore 10:36:58 id. n. 45102120

Preso atto che con verbale dd. 16/10/2017 ore 10:36:58 id. n. 45102120 si constata che l'offerta presentata dall'Operatore Economico **GENCI TALLABACI – Via Milano – 38122 – Trento (TN) - Cod. Fornitore 101161** è AMMESSA e si dichiara l'impresa affidataria provvisoria a norma dell'art. 21, della L.P. 23/1990 e s.m. e i., della presente RDO, per un importo complessivo pari ad Euro € **44.550,00.= (quarantaquattromilacinquecentocinquanta/00)** oltre IVA di legge di cui € 0,00 per oneri della sicurezza di natura interferenziale, per n. 200 giornate corrispondente ad un costo a giornata pari ad € 222,75.= (duecentoventidue/75).

Verificato che sono state avviate le verifiche in merito al possesso in capo all'Affidatario dei requisiti generali di cui all'art 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- che sono stati verificati:
 - il Certificato del Casellario Giudiziale di data 17/10/2017 ns. prot. n. 6941 di pari data attestante la posizione "NULLA".
- che la richiesta del certificato relativamente all'Agenzia delle Entrate risulta ancora inevasa e data l'urgenza di procedere all'esecuzione delle attività, il contratto viene sottoscritto con clausola risolutiva dell'efficacia nell'eventualità di accertate irregolarità in capo all'Impresa Affidataria.

Preso atto che l'Operatore Economico ha presentato la Fideiussione Definitiva tramite **bonifico bancario** con versamento diretto sul "conto corrente di Trentino Network S.r.l. n. 000030053271, con la seguente causale: **Deposito cauzionale definitivo procedura n. 48492 - CIG N. 7223015C87** per l'importo di **Euro 2.227,50.= (duemiladuecentosette/50)** garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto. Tale deposito è stato presentato di importo ridotto del 50% in quanto l'operatore economico ha dichiarato con nota dd. 20/10/2017 prot. n. 7065 di essere una micro impresa in quanto rispetta tutti i criteri come definiti dalla commissione europea 6 maggio 2003 e come riportato nella Guida all'utente alla definizione di PMI.

Considerato che i rapporti derivanti dall'attività in questione saranno regolati da apposito ODA, creato direttamente a sistema MEPAT.

Ritenuto che non sussistano impedimenti all'Aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto all'Operatore **GENCI TALLABACI – Via Milano – 38122 – Trento (TN) - Cod. Fornitore 101161** che ha offerto il prezzo più basso pari ad Euro € **44.550,00.= (quarantaquattromilacinquecentocinquanta/00)** oltre IVA di legge di cui € 0,00 per oneri della sicurezza di natura interferenziale, per n. 200 giornate corrispondente ad un costo a giornata pari ad € 222,75.= (duecentoventidue/75).

Richiamati:

- la L.P. Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 - *Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento* e relativo regolamento d'attuazione: Decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"*.

- la L.P. 09 marzo 2016 n. 2 - *Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012;*

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;*

- il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

- le norme del codice civile;

- gli atti citati in premessa;

il Responsabile unico del Procedimento

D E T E R M I N A

1. di affidare definitivamente *il servizio* DI GESTIONE, SUPERVISIONE E IMPLEMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI DI TRENTINO NETWORK S.R.L per le motivazioni espresse in premessa, dall'Operatore Economico **GENCI TALLABACI – Via Milano – 38122 – Trento (TN) - Cod. Fornitore 101161** che ha offerto il prezzo più basso pari ad Euro € **44.550,00.= (quarantaquattromilacinquecentocinquanta/00)** oltre IVA di legge di cui € 0,00 per oneri della sicurezza di natura interferenziale, per n. 200 giornate corrispondente ad un costo a giornata pari ad € 222,75.= (duecentoventidue/75).
2. di dare atto che non sussistono oneri interferenziali connessi all'esecuzione del servizio.
3. di autorizzare la sottoscrizione dell'ODA n. 5000118843 DD. 24/10/2017 in MEPAT (allegato alla presente) sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in ipotesi di irregolarità all'esito delle verifiche inoltrate agli Enti competenti.
4. di dare atto che l'affidatario assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (**CIG 7223015C87**) secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010. n. 136, obbligandosi a comunicare al Trentino Network s.r.l. entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

TRENTINO NETWORK S.R.L.

Il Presidente

Dott. Alessandro Zorer

(documento firmato digitalmente)